DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1981

che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche

(81/437/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 67/548/CEE stabilisce, all'articolo 13, paragrafo 1, che sia redatto un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981; che, nel compilare tale inventario, la Commissione deve tener conto dell'articolo 1, paragrafo 4, e dell'articolo 8 di detta direttiva;

considerando che, per motivi di costo e di tempo, la stesura di detto inventario richiede una tecnica mista: inventario di base completato con dichiarazioni dei fabbricanti e importatori che comprovano l'esistenza sul mercato comunitario di sostanze non recepite nell'inventario di base;

considerando che l'inventario di base elaborato dalla Commissione, tenuto conto del parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico, è redatto secondo i dati disponibili che lasciano ragionevolmente ed obiettivamente presupporre l'esistenza sul mercato comunitario delle sostanze che figurano nell'inventario in parola;

considerando che è necessario stabilire disposizioni che consentano di introdurre, presso le competenti autorità degli Stati membri, la procedura di dichiarazione relativa alle sostanze da includere nell'inventario e che detta dichiarazione è applicata per il mercato comunitario;

considerando che è inoltre opportuno che le disposizioni relative alla procedura di dichiarazione, nonché allo scadenzario da rispettare, siano stabilite a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

previsto dall'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l'osservanza delle fasi e delle procedure stabilite negli articoli 2 e 3 nonché nell'allegato.

Articolo 2

1. L'inventario delle sostanze chimiche esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981, qui di seguito denominato EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), è compilato conformemente alle disposizioni di cui al punto I dell'allegato.

2. L'inventario EINECS si compone di un inventario di base, in appresso denominato ECOIN (European Core Inventory), redatto dalla Commissione con i dati di cui dispone, nonché delle sostanze che formano oggetto di dichiarazioni successive, comunicate dagli Stati membri alla Commissione, conformemente alle disposizioni di cui al punto II dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per svolgere e coordinare i lavori relativi alla compilazione dell'inventario EINECS. A tal fine la Commissione designa un punto di contatto.

(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

Allo stesso fine gli Stati membri possono designare dei punti di contatto nazionali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 30 giugno 1981 gli indirizzi ai quali i formulari di dichiarazione devono essere presentati.

La Commissione pubblica l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Agli effetti della presente decisione,per i termini «sostanze», «preparato», «immissione sul mercato» valgono le definizioni che figurano nell'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELL'INVENTARIO EINECS

La procedura comprende le seguenti fasi:

Prima fase

— L'inventario di base ECOIN viene compilato dai servizi della Commissione sulla base di elenchi esistenti delle sostanze chimiche.

— Per agevolare la comprensione dell'inventario di base ECOIN, la Commissione redigerà un documento esplicativo comprendente:

 — un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number»;

 — un indice alfabetico della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number»;

 — un indice delle formule numeriche delle sostanze inserite nell'inventario di base ECOIN.

— Per aiutare i dichiaranti nella seconda fase, la Commissione redigerà un documento di lavoro intitolato «Compendium of known substances».

 Per semplificarne l'uso, esso comprenderà tre indici:

 — un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number — EINECS Code»;

 — un indice alfabetico della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number — EINECS Code»;

 — un indice delle formule numeriche delle sostanze ivi inserite.

 Le sostanze menzionate nel documento di lavoro che non figurano nell'inventario di base ECOIN verranno riportate nell'inventario EINECS soltanto se saranno state dichiarate nel corso della seconda fase.

— La Commissione redigerà inoltre, in collaborazione con gli Stati membri e nelle lingue ufficiali della Comunità, un documento esplicativo intitolato «Come fare la dichiarazione per l'inventario EINECS».

— Dopo la trasmissione di tutti i documenti sopra citati agli Stati membri, la Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'inventario di base ECOIN sotto forma di Lista ECOIN/CAS Registry Number.

Seconda fase

— Le dichiarazioni delle sostanze esistenti il 18 settembre 1981 sul mercato comunitario come tali o incorporate in un preparato, ma non figuranti nell'inventario di base ECOIN, possono essere fatte dal fabbricante o da qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità che ha immesso la/le sostanza/e sul mercato, in appresso denominata «dichiarante».

— Tali dichiarazioni devono essere trasmesse agli indirizzi nazionali rispettivi previsti dall'articolo 3.

— Le dichiarazioni delle sostanze possono esser fatte solo servendosi degli appositi formulari disponibili presso gli stessi indirizzi.

— Esse devono essere trasmesse dai dichiaranti agli stessi indirizzi, al più tardi nove mesi dopo la pubblicazione dell'ECOIN nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

— Le norme da seguire per la compilazione delle dichiarazioni sono indicate al punto II del presente allegato, in cui figura anche un facsimile dei formulari.

— Gli Stati membri trasmetteranno al punto di contatto della Commissione la parte dovuta dei formulari di dichiarazione compilati dal dichiarante. L'invio dovrà effettuarsi al più presto e comunque entro trenta giorni dal loro ricevimento.

— Il punto di contatto della Commissione non potrà più accettare alcun formulario di dichiarazione successivamente al periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'inventario ECOIN nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Terza fase

— La Commissione compilerà l'inventario EINECS servendosi dell'inventario di base ECOIN, cui aggiungerà le sostanze dichiarate agli Stati membri, che avranno provveduto alla trasmissione della parte appropriata delle dichiarazioni corrispondenti.

— Nel corso dell'esame e del trattamento da parte della Commissione dei vari formulari di dichiarazione delle sostanze potranno essere necessari alcuni chiarimenti (in caso di errore nella numerazione CAS o di errore di nomenclatura, ad esempio). In tal caso la Commissione invierà una richiesta scritta di informazioni allo Stato membro, che la inoltrerà al dichiarante entro un termine di quindici giorni.

— Entro un termine di quarantacinque giorni il dichiarante dovrà rispondere per iscritto alla domanda proveniente dallo Stato membro che gli ha inoltrato la richiesta. La sua risposta verrà trasmessa entro quindici giorni al punto di contatto della Commissione.

— Se entro un termine di novanta giorni dalla data della richiesta di informazioni non sarà pervenuta alcuna risposta, la Commissione potrà prendere una decisione sulla base delle informazioni di cui dispone, dopo aver consultato lo Stato membro.

— Il (I) punto(i) di contatto designato(i) svolge (svolgono) per lo Stato membro i compiti sopra indicati.

Quarta fase

— L'inventario EINECS sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

II. NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Possono essere dichiarate le sostanze definite nell'articolo 4 della presente decisione, purché si tratti di:

 a) sostanze immesse sul mercato a scopi effettivamente commerciali tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso;

 b) monomeri con i quali sono stati fabbricati i polimerizzati, i policondensati e le poliaddizioni che si trovano sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso.

2. Non devono essere dichiarate le seguenti sostanze:

 a) sostanze immesse sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso esclusivamente a scopi di ricerca, di sviluppo e/o di analisi;

 b) miscugli intenzionali;

 c) impurità prive come tali di valore commerciale;

 d) polimerizzati, policondensati, composti di poliaddizione.

3. Come fare la dichiarazione:

 a) Per dichiarare una sostanza che non figura nell'inventario di base ECOIN, ma che è menzionata nel documento di lavoro «Compendio delle sostanze conosciute», il dichiarante deve usare il formulario A (il cui facsimile è riprodotto qui di seguito) e presentarlo debitamente completato e firmato, al rispettivo indirizzo nazionale.

b) Per dichiarare una sostanza che non figura né nell'inventario di base ECOIN, né nel documento di lavoro «Compendio delle sostanze conosciute», ma di cui è noto il «Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number», il dichiarante deve usare il formulario B (il cui facsimile è riprodotto qui di seguito) e presentarlo, debitamente completato e firmato, al rispettivo indirizzo nazionale.

c) Per dichiarare una sostanza che non figura né nell'inventario di base ECOIN, né nel documento di lavoro «Compendio delle sostanze conosciute», e di cui non è noto il «Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number», il dichiarante deve usare il formulario C (il cui facsimile è riprodotto qui di seguito) e presentarlo, debitamente completato e firmato, al rispettivo indirizzo nazionale. Nel formulario il dichiarante deve descrivere la sostanza chimica nel modo più dettagliato possibile, attenendosi alle istruzioni contenute nel documento «Come dichiarare le sostanze chimiche per l'inventario EINECS».

Istruzioni supplementari per la dichiarazione delle sostanze chimiche sono fornite nel documento «Come fare la dichiarazione per l'inventario EINECS».

IMPORTANTE: Prima di riempire questo modulo, leggere attentamente la pubblicazione «Come fare la dichiarazione per l'Inventario EINECS». I numeri CAS e i codici EINECS sono reperibili nella pubblicazione «Compendio delle sostanze conosciute».

INVENTARIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE REPERIBILI SUL MERCATO (EINECS)

Rapporto supplementare relativo alle sostanze non incluse nell'inventario di base ECOIN

Modulo A (per sostanze incluse nel «Compendio»)

Modulo N. (non staccare l'etichetta p.f.)

1. **DICHIARAZIONE:** In ottemperanza alla decisione della Commissione dell'11 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24 giugno 1981, pagina 31), io sottoscritto dichiaro che, per quanto mi risulta: 1) le sostanze chimiche identificate nel prospetto sottostante sono state immesse sul mercato a veri fini commerciali da me stesso/dalla mia ditta tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso; 2) tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono complete ed esatte.

Data Firma Nome Funzione

2. INDIRIZZO DELLA DITTA

Ditta _____

Via _____

Cod. post. _____ Città _____

Tel. () _____ Telex _____

3. PERSONA DA CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Nome _____

Via _____

Cod. post. _____ Città _____

Tel. () _____ Telex _____

4. SOSTANZE DICHIARATE

5. Sostituisce modulo (non riempire) N. Modulo N.

I N.	II Numero di registro CAS	III Codice EINECS	IV N.	I N.	II Numero di registro CAS	III Codice EINECS	IV N.
1	– –	–	1	16	– –	–	16
2	– –	–	2	17	– –	–	17
3	– –	–	3	18	– –	–	18
4	– –	–	4	19	– –	–	19
5	– –	–	5	20	– –	–	20
6	– –	–	6	21	– –	–	21
7	– –	–	7	22	– –	–	22
8	– –	–	8	23	– –	–	23
9	– –	–	9	24	– –	–	24
10	– –	–	10	25	– –	–	25
11	– –	–	11	26	– –	–	26
12	– –	–	12	27	– –	–	27
13	– –	–	13	28	– –	–	28
14	– –	–	14	29	– –	–	29
15	– –	–	15	30	– –	–	30

(RISERVATO AL PAESE MEMBRO)

Ricevuto: Firma:

Trasmesso: Nome:

(RISERVATO AL PUNTO DI CONTATTO DELLA COMMISSIONE)

Ricevuto: Firma:

Trasmesso: Nome:

IMPORTANTE: Prima di riempire questo modulo, leggere attentamente la pubblicazione «Come fare la dichiarazione per l'Inventario EINECS».

INVENTARIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE REPERIBILI SUL MERCATO (EINECS) Rapporto supplementare relativo alle sostanze non incluse nell'inventario di base ECOIN	**Modulo** **B** (per sostanze con il numero CAS, ma non incluse nel «Compendio»)	**Modulo N.** (non staccare l'etichetta p.f.)

1. **DICHIARAZIONE:** In ottemperanza alla decisione della Commissione dell'11 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24 giugno 1981, pagina 31), io sottoscritto dichiaro che, per quanto mi risulta: 1) le sostanze chimiche identificate nel prospetto sottostante sono state immesse sul mercato a veri fini commerciali da me stesso/dalla mia ditta tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso; 2) tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono complete ed esatte.

Data	Firma	Nome	Funzione

2. INDIRIZZO DELLA DITTA	3. PERSONA DA CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Ditta _____	Nome _____
_____	_____
Via _____	Via _____
Cod. post. _____ Città _____	Cod. post. _____ Città _____
_____	_____
Tel. () _____ Telex _____	Tel. () _____ Telex _____

4. SOSTANZE DICHIARATE	5. Sostituisce modulo (non riempire) N.	Modulo N.

I N.	II Numero di registro CAS	III Nome(i) chimico(i) specifico(i)	IV N.
1	– –		1
2	– –		2
3	– –		3
4	– –		4
5	– –		5
6	– –		6
7	– –		7
8	– –		8
9	– –		9
10	– –		10
11	– –		11
12	– –		12
13	– –		13
14	– –		14
15	– –		15

(RISERVATO AL PAESE MEMBRO)		(RISERVATO AL PUNTO DI CONTATTO DELLA COMMISSIONE)	
Ricevuto:	Firma:	Ricevuto:	Firma:
Trasmesso:	Nome:	Trasmesso:	Nome:

IMPORTANTE: Prima di riempire questo modulo, leggere attentamente la pubblicazione «Come fare la dichiarazione per l'Inventario EINECS».

INVENTARIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE REPERIBILI SUL MERCATO (EINECS) Rapporto supplementare relativo alle sostanze non incluse nell'inventario di base ECOIN	**Modulo C** (per sostanze i cui numeri CAS non sono conosciuti)	**Modulo N.** (non staccare l'ettichetta p.f.)

1. **DICHIARAZIONE:** In ottemperanza alla decisione della Commissione dell'11 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24 giugno 1981, pagina 31), io sottoscritto dichiaro che, per quanto mi risulta: 1) le sostanze chimiche identificate nel prospetto sottostante sono state immesse sul mercato a veri fini commerciali da me stesso/dalla mia ditta tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso; 2) tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono complete ed esatte.

Data	Firma	Nome	Funzione

2. INDIRIZZO DELLA DITTA	3. PERSONA DA CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Ditta	Nome
Via	Via
Cod. post. Città	Cod. post. Città
Tel. () Telex	Tel. () Telex

4. SOSTANZE DICHIARATE	5. Sostituisce modulo (non riempire) N.	Modulo N.

I

Nome(i) chimico(i) specifico(i)

II FORMULA MOLECOLARE	IV NUMERO DEI FOGLI ALLEGATI ☐

III

Formula di struttura (se nota) o schema di reazione od altre informazioni suscettibili di facilitare l'identificazione della sostanza:

(RISERVATO AL PAESE MEMBRO)		(RISERVATO AL PUNTO DI CONTATTO DELLA COMMISSIONE)	
Ricevuto:	Firma:	Ricevuto:	Firma:
Trasmesso:	Nome:	Trasmesso:	Nome: